

COMUNE DI CETONA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del Reg.

Data 26-10-2018

Oggetto:	ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	--

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventisei del mese di Ottobre alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
BARBANERA EVA (Sindaco) BUSSOLOTI SIRIO CANUTI LORENZO PULITI EMANUELE TOPPI MAURIZIO BETTI STEFANO GIUSEPPE	FORCONI EMANUELA TORRONI GIANFRANCO GUERRI DIEGO BENNATI ARMANDO BAGLIONI MIRCO
Tot. Presenti: 6	Tot. Assenti: 5

Assegnati n. 11
 In carica n. 11
 Presenti n. 6
 Assenti n. 5

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor BARBANERA EVA
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
 Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale, entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Dato atto che il Comune di Cetona risulta iscritto nei suddetti elenchi Regionali delle località turistiche (delibera Giunta Regionale n. 903/2011) con Decreto Dirigenziale n. 16963 del 16/11/2017;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, ad oggetto "Regime fiscale delle locazioni brevi", con particolare riferimento al comma 1 che così dispone: *"1. 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in*

contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 7 del citato D.L. 250/2017, convertito con legge 96/2017, il quale dispone che *“7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;*

Considerato che il Comune di Cetona è intenzionato a mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi, sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno;

Considerato che, per poter mantenere ed incentivare negli anni la presenza turistica sul territorio, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal 01/01/2019 o comunque dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, e dato atto che esso ha superato il vaglio, con esito favorevole, della Commissione consiliare Statuti e regolamenti in data 23/10/2018, giusto verbale n. 1 del 23/10/2018, depositato in atti;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta nei termini che seguono: *“Si tratta di una delibera che chiude un processo decisionale “allargato” che ha visto coinvolti la Giunta comunale, la Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, le associazioni di categoria, i comuni limitrofi, gli operatori del settore turistico ricettivo del Comune. Si sono svolte diverse riunioni, a livello d'area, a Montepulciano, a partire dallo scorso anno, e si sono tenuti degli incontri con gli operatori in comune, in alcuni momenti concitati, per qualche malumore generato tra gli operatori del settore, soprattutto per gli adempimenti burocratici previsti a loro carico. Si è convenuto di fissarne la decorrenza a partire dal prossimo 1 gennaio (2019) e gli introiti, anche se esigui, saranno destinati alla promozione turistica. Si rende necessario l'acquisto di un software specifico per la gestione dell'imposta. Sono previste esenzioni per i minori fino a 12 anni, oltre a quelle di legge; la durata massima del soggiorno è stata fissata in 2 settimane; le tariffe sono di euro uno, eccezion fatta per l'Ostello e i campeggi per i quali è prevista una tariffa ridotta ad ottanta centesimi di euro. Il regolamento ha superato, con esito favorevole, il vaglio della Commissione consiliare Statuto e regolamenti”.*

Il Cons. Bussolotti chiede se sia stata fatta una simulazione degli introiti che si prevede di incassare.

Il Sindaco risponde: *“Dalle statistiche sul turismo, quindi parliamo di stime ufficiali del mercato dichiarato, emerge un flusso medio sul territorio di circa 15000/20000 pernotti per cui si è stimata in €. 15000 la previsione minima di incasso. Si è aperta anche la partita degli affitti brevi che costituiscono la metà del mercato di Cetona e che è un mercato in forte espansione negli ultimi tempi. Anche la Regione TOSCANA sta cercando di equipararle alle strutture ricettive tradizionali”.*

Il Cons. Betti chiede se gli introiti siano tutti immediatamente reinvestibili da parte del Comune.

Il Sindaco risponde affermativamente, nel rispetto delle finalità vincolate previste dalla legge.

A questo punto, in assenza di altri interventi, all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Cetona l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. di prevedere per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 20.000,00.

Settore Contabile

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 63 - 2018

Oggetto: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 63 - 2018 .

Cetona, 26-10-2018

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 63 - 2018 .

Cetona, 26-10-2018

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Cinzia Rustici

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHACCHIO ANNALISA

IL SINDACO

BARBANERA EVA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 02-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHACCHIO ANNALISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 02-11-2018 al 17-11-2018
- è divenuta esecutiva dal giorno 12-11-2018
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [X] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 02-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHACCHIO ANNALISA

ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.